



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 398 – 12 OTTOBRE 2016

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Varie

LAVORO ACCESSORIO: LE NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE NON SONO ANCORA OPERATIVE

RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, articolo 1, comma 1, lettera b)

IN SINTESI

Come anticipato nell'Aggiornamento AP [n. 397/2016](#), dall'8 ottobre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante **sms o posta elettronica**, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Preme evidenziare che il **D.Lgs n. 185/2016 non contiene l'indicazione specifica del numero e della casella di posta elettronica da utilizzare per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione.**

In attesa di un chiarimento da parte del Ministero, si ritiene che continui a trovare applicazione l'attuale comunicazione di inizio prestazione da inviare all'INPS (cfr. Aggiornamento AP [n. 496/2013](#)).

■

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo Paghe

SCHEDA lavoro
OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA